



Commissione Tributaria Regionale della Calabria

MASSIMARIO  
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DELLA CALABRIA

1 gennaio 2020

31 dicembre 2020

Ufficio del Massimario

DIRETTORE

**Nicola Durante** – *Presidente di Sezione CTP Cosenza*

COMPONENTI

**Rosangela Viteritti** – *Presidente di Sezione CTP Cosenza*

**Claudia Fava** – *Prof. aggregato presso l'Università della Calabria*

Redatto e pubblicato nel gennaio 2022

TITOLO        **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**  
CLASSE        **DISCIPLINA SANZIONATORIA**  
CODICE        **01-0R-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 846 del 05 marzo 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Sanzioni tributarie – Colpevolezza del soggetto – Onere probatorio sul contribuente**

L'art. 5 del D.lgs. 472/1997 collega l'applicabilità delle sanzioni tributarie non già alla natura (formale o sostanziale) della violazione, ma alla colpevolezza del soggetto, sicché, una volta accertata una condotta illecita a carico del medesimo, la non applicazione della sanzione discende solamente dalla dimostrazione, ad opera del contribuente, dell'assenza del dolo e della colpa.

*Riferimenti normativi:* art. 5 del D.lgs. 472 del 1997

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenza n. 12901 del 15 maggio 2019

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **01-0R-00\_CtrCZ846-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO        **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**  
CLASSE        **DISCIPLINA SANZIONATORIA**  
CODICE        **01-0R-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 3580 del 17 dicembre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Illecito tributario della persona giuridica - Sanzioni amministrative – Non irrogabilità alla persona fisica – Deroga**

Non opera la norma speciale di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che destina le sanzioni amministrative tributarie ad esclusivo carico della persona giuridica, laddove la persona fisica, autrice della violazione, ha utilizzato a proprio personale vantaggio l'ente con personalità giuridica, quale schermo per sottrarsi alle conseguenze dell'illecito tributario commesso, con conseguente ripristino della regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.

*Riferimenti normativi:* art. 7 del d.l. n. 269 del 2003

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenza n. 12334 del 9 maggio 2019 e n. 1904 del 28 gennaio 2020

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **01-0R-00\_CtrCZ3580-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO        **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**  
CLASSE        **IRES**  
CODICE        **01-BB-02**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2279 del 06 ottobre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Spagnuolo**

**IRES – Riduzione dell'imposta alla metà in favore degli “enti ospedalieri” – Estensione alle case di cura private per le prestazioni di ricovero ed ambulatoriali rese in regime di accreditamento – Presupposti e condizioni**

La riduzione alla metà dell'IRES prevista originariamente per gli “enti ospedalieri” dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.P.R. 601 del 1973 può essere applicata alle case di cura di carattere privato riconosciute quali presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali (oggi: aziende sanitarie locali), ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei limiti dell'imponibile fiscale generato dalle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali rese sulla base degli specifici accordi contrattuali previsti dall'art. 8-*quinquies* del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ivi comprese quelle per le quali l'onere viene ripartito tra il sistema pubblico ed il paziente mediante il meccanismo di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. *ticket*). Da tale agevolazione restano escluse le prestazioni private in regime di solvenza, ovvero quelle a totale carico dell'assistito.

*Riferimenti normativi:* art. 6, comma 1, lett. a), del D.P.R. 601 del 1973, in rif. art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **01-BB-02\_CtrCZ2279-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO        **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**  
CLASSE        **LIQUIDAZIONI “AUTOMATIZZATE” (art. 36-bis)**  
CODICE        **01-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 1816 del 04 agosto 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Liquidazione automatizzata – Ipotesi consentite – Solo correzione di errori materiali o di calcolo ed esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge e non documentate**

In forza dell'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la possibilità per l'Erario di iscrivere a ruolo l'imposta senza previamente emettere un avviso di accertamento, prevista dall'art. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è consentita soltanto allorché la maggior imposta dovuta risulti *ictu oculi* dalla dichiarazione del contribuente, e cioè in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali o di calcolo e nell'esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge e non documentate, e non può quindi essere esteso fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse o un'indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, occorrendo in tali ipotesi un atto d'accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico giuridico seguito dall'amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere. In particolare, non è legittimo l'impiego dell'art. 36-*bis* per il recupero delle imposte portate a credito nella dichiarazione, malgrado l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno antecedente quello in verifica.

*Riferimenti normativi:* art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenze n. 8342 del 25 maggio 2012, n. 5460 del 29 febbraio 2008, n. 5105 del 25 febbraio 2019, n. 21349 del 30 novembre 2012

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **01-0F-00\_CtrCZ1816-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO        **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**  
CLASSE        **RETTIFICA DICHIARAZIONE**  
CODICE        **01-0I-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2282 del 06 ottobre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Spagnuolo**

**Accertamento mediante studi di settore – Omessa partecipazione del contribuente al contraddittorio procedimentale – Riparto dell'onere probatorio tra Ufficio finanziario e contribuente**

In materia di accertamento del reddito d'impresa, qualora il contribuente, regolarmente invitato a prendere parte al contraddittorio precontenzioso, scelga di non avvalersi della facoltà, l'amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello invece calcolato facendo applicazione degli studi di settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l'accertamento tributario è fondato.

L'omessa partecipazione al contraddittorio procedimentale non impedisce al contribuente di far valere le proprie ragioni in fase contenziosa, purché egli allegghi e provi elementi che siano sufficienti a vincere le presunzioni che assistono l'operato dell'Ente impositore e che sono comunque idonee a fondare, anche da sole, la validità dell'accertamento.

*Riferimenti normativi:* art. 3, commi da 181 a 187, della legge n. 549 del 1995

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenza n. 5105 del 25 febbraio 2019

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

TITOLO        **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**  
CLASSE        **RETTIFICA DICHIARAZIONE**  
CODICE        **01-0I-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 842 del 05 marzo 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Accertamento mediante studi di settore – natura di presunzioni semplici – Obbligo di attivazione del contraddittorio**

L'accertamento tributario standardizzato mediante gli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli *standard* in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività –, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento. In tale sede, questi ha l'onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli *standard* o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame. In tal caso la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello *standard* prescelto e con le ragioni per le quali le contestazioni sollevate sono state disattese.

*Riferimenti normativi:* art. 3, commi da 181 a 187, della legge n. 549 del 1995

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenza n. 11633 del 15 maggio 2013

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **01-0I-01\_CtrCZ842-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO        **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**  
CLASSE        **RETTIFICA DICHIARAZIONE**  
CODICE        **01-0I-02**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2875 del 02 novembre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Detrazioni per costi di rappresentanza – Inerenza**

In applicazione del principio di inerenza, i costi per i c.d. “regali aziendali” rientrano nelle spese di rappresentanza solo se sostenuti con finalità promozionali o di pubbliche relazioni coerenti con le pratiche commerciali del settore.

*Riferimenti normativi:* art. 1, comma 1, del D.M. 19 novembre 2008

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenza n. 450 del 2018

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

TITOLO        **FINANZA LOCALE**  
CLASSE        **ICI**  
CODICE        **03-0G-04**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 1815 del 04 agosto 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**ICI su area edificabile – Variazione di destinazione urbanistica non comunicata né conosciuta *aliunde***

Laddove la variazione di destinazione urbanistica su cui si fonda l'atto di accertamento per ICI non sia mai stata comunicata al contribuente, né da questi sia stata *aliunde* conosciuta prima della notifica dell'atto impugnato, si determina la violazione dell'art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002, con compromissione del diritto di difesa del medesimo, cui è impedito di far valere le proprie ragioni nell'ambito del procedimento impositivo.

*Riferimenti normativi:* art. 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002

*Riferimenti giurisprudenziali:* CTR Sicilia, Palermo, sentenza n. 2993 del 16 luglio 2018

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **03-0G-04\_CtrCZ1815-01-2020\_ND-ND**

TITOLO        **FINANZA LOCALE**  
CLASSE        **ICI**  
CODICE        **03-0G-04**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2880 del 02 novembre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**ICI su area edificabile – Regolamenti comunali – Obbligo di allegazione – Non sussiste**

Nell'ipotesi in cui il presupposto applicativo dell'ICI sia contenuto in atti di rango normativo, anche secondario, quali le delibere ed i regolamenti comunali, questi ultimi sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione, in quanto giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di pubblicità legale previste dall'ordinamento.

Al contribuente che, nella denuncia al Comune ai fini ICI, non abbia evidenziato l'esistenza di una pertinenza, non è consentito dedurre in giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità.

*Riferimenti normativi:* art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenze n. 13105 del 25 luglio 2012, n. 25127 del 30 novembre 2009, n. 25371 del 17 ottobre 2008

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **03-0G-04\_CtrCZ2880-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO        **FINANZA LOCALE**  
CLASSE        **ALTRO**  
CODICE        **03-0R-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2869 del 02 novembre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Contributi consortili di bonifica – Indefettibilità de presupposto del beneficio fondiario**

A seguito della sentenza 19 ottobre 2018 n. 188, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 23, comma 1, lett. a), della legge della Regione Calabria 27 marzo 2003, n. 11, il contributo consortile di bonifica riguardante le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali del consorzio non è più dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario", ma soltanto "in presenza del beneficio".

*Riferimenti normativi:* art. 860 c.c., art. 23, comma 1, lett. a), L.R. Calabria 27 marzo 2003, n. 11

*Riferimenti giurisprudenziali:* Corte costituzionale, sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **03-0R-00\_CtrCZ2869-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
CODICE       **08-0I-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 1818 del 04 agosto 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Invalidità della notifica – Sanatoria processuale**

Ad eccezione delle ipotesi di inesistenza, ogniqualvolta alla notifica asseritamente invalida segua comunque la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, la nullità deve intendersi sanata per il raggiungimento del suo scopo, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c. A tal fine, la conoscenza può risultare provata anche solo dall'avvenuta impugnazione dell'atto.

*Riferimenti normativi:* art. 156, comma 2, c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenza n. 5057 del 13 marzo 2015

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **08-0I-00\_CtrCZ1818-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM E AD PROCESSUM**  
CODICE       **08-0D-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2868 del 02 novembre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Assistenza tecnica e processuale – Affidamento convenzionale ad un'Unione di Comuni – Rappresentanza processuale – Non vi rientra**

L'aver un Comune aderente conferito ad un'Unione di Comuni, in sede di convenzione, l'assistenza tecnica e processuale inerente alla gestione dei servizi affidati, non attribuisce all'Unione stessa la legittimazione ad agire o resistere nel processo tributario, laddove per “assistenza tecnica e processuale” deve intendersi esclusivamente quella di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 546 del 1992, che è cosa ben diversa dalla rappresentanza processuale generale di cui all'art. 77 c.p.c., attribuita al procuratore generale *ad negotia*, cui siano espressamente conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, con uno specifico ed espresso mandato da redigersi in forma scritta.

*Riferimenti normativi:* art. 77 c.p.c., art. 12 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenza n. 3484 del 13 febbraio 2008

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **08-0D-00\_CtrCZ2868-01-2020\_ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **POTERI DEL GIUDICE**  
CODICE       **08-0C-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2878 del 02 novembre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Disconoscimento di documento in copia fotografica o fotostatica – Poteri del giudice – Forma del disconoscimento**

Una volta prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca, espressamente ed in modo formale, sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento.

Il disconoscimento della conformità della copia all'originale presuppone che il dichiarante indichi in quali punti la copia costituisca un "falso", ovvero sia stata materialmente contraffatta nel suo originario contenuto o, più semplicemente, non corrisponda integralmente all'originale non prodotto (ad esempio, perché ne riproduce soltanto alcune parti) e sia in grado di offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che la scrittura presentava nella versione originale del documento.

*Riferimenti normativi:* art. 2709 c.c., artt. 216 e ss., c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenze n. 16998 del 20 agosto 2015, n. 1842 del 15 ottobre 2014, n. 14804 del 30 giugno 2014

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **08-0C-00\_CtrCZ2878-01-2020\_ND-ND**

TITOLO        **FINANZA LOCALE**  
CLASSE        **TARSU**  
CODICE        **03-0N-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2343 del 08 ottobre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**TARI – Rifiuti prodotti da natanti – Assoggettamento a tributo di banchine, pontili galleggianti e specchi d'acqua**

I mezzi natanti producono rifiuti, poi scaricati a terra in occasione della sosta nel porto, dove sono raccolti ed in seguito smaltiti dal gestore comunale. A tal scopo, sono assoggettate alla tassa sui rifiuti anche le banchine, i pontili galleggianti ed ogni specchio d'acqua ove sono collocati, o possono sostare, natanti, vigendo per esse una presunzione di produzione di rifiuti. Da tale aree vanno escluse quelle non destinate alla collocazione ed alla sosta, come ad esempio quelle adibite a “corridoio” per l'approdo.

*Riferimenti normativi:* art. 1, commi da 641 a 668, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenza n. 3829 del 18 febbraio 2009

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **03-0N-01\_CtrCZ2343-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTI IMPUGNABILI**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 841 del 05 marzo 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Atto esecutivo – Mancata impugnazione dell'atto presupposto – Censurabilità solo per vizi propri**

In base all'art. 19, comma 3, del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l'atto esecutivo, che faccia seguito ad un atto presupposto non impugnato, resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni di merito attinenti all'atto presupposto.

*Riferimenti normativi:* art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenza n. 16641 del 29 luglio 2011

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **08-0A-00\_CtrCZ841-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
CODICE       **08-0I-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2032 del 16 settembre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Notifica a mezzo servizio postale – Avviso di ricevimento – Valore fidefacente**

L'avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico e riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovvero della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.

*Riferimenti normativi:* art. 2700 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenze n. 4193 del 2010, n. 24852 del 2006, n. 8032 del 2004

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

TITOLO        **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE        **DECADENZA E PRESCRIZIONE**  
CODICE        **07-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 3581 del 17 dicembre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Notificazione a mezzo del servizio postale – Termine di prescrizione (momento di ricevimento del plico raccomandato) – Termine di decadenza (momento di spedizione del plico raccomandato)**

In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, per l'esatta individuazione del termine di prescrizione occorre fare riferimento al momento di ricevimento del plico raccomandato e non quello di spedizione, come avviene per la decadenza. Ciò in quanto la prescrizione, che normalmente ha durata maggiore della decadenza, ha la prevalente funzione di tutelare l'interesse del destinatario dell'atto alla certezza del diritto, ovvero a conoscere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente, oppure se il diritto sia ormai estinto: essa pertanto, per tutelare la certezza del destinatario, assume funzione sanzionatoria nei confronti del mittente, che ha lasciato trascorrere un notevole lasso di tempo per esercitare il suo diritto, mentre avrebbe potuto avvalersi anche della presunzione di conoscibilità (art.1335 c.c.), con esonero dal provare l'effettiva conoscenza del destinatario dell'atto, onde *imputet sibi* se calcolò male il tempo necessario per la notificazione.

Al contrario, la decadenza ha preminente funzione sociale, onde con essa il legislatore ha ritenuto di tutelare in modo paritario l'interesse delle parti contrapposte (mittente e destinatario), mediante la scissione degli effetti della notificazione che decorrono per il notificante dalla spedizione (consegna all'agente notificatore o all'ufficio postale) e per il destinatario dalla ricezione, ovvero dalla conoscenza o conoscibilità dell'atto, salvo sempre il buon fine della notificazione, in modo che l'intervallo tra spedizione e ricezione dell'atto non pregiudichi il diritto di difesa, né del notificante (per il quale è considerata tempestiva la notificazione) e nemmeno del destinatario della notificazione (per il quale i termini per impugnare l'atto decorrono dal momento della ricezione).

*Riferimenti normativi:* art.1335 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 (Sez. un.) e n. 8867 del 7 aprile 2016

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **07-0G-00\_CtrCZ3581-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **LITISCONSORZIO ED INTERVENTO**  
CODICE       **08-0E-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 1934 del 02 settembre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Litisconsorzio necessario tra ente creditore ed agente della riscossione – Non sussiste – Chiamata di terzo**

Nei ricorsi avverso crediti iscritti a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore ed agente della riscossione, nemmeno quando viene contestata l'esistenza del credito. L'agente per la riscossione ha facoltà di chiedere, sin dal primo grado, l'autorizzazione per la chiamata in causa del terzo, in mancanza della quale è suo preciso onere attivarsi presso l'ente creditore, allo scopo di acquisire eventuali prove da esibire in giudizio.

*Riferimenti normativi:* art. 14 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sentenza n. 2979 del 18 novembre 2019

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **08-0E-00\_CtrCZ1934-01-2020\_ ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **RIMESSIONE ALLA CTP**  
CODICE       **08-0S-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 1937 del 02 settembre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Questione posta a fondamento della decisione rilevata d'ufficio – Obbligo di preventivo contraddittorio –  
Violazione – Rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale**

Va rimessa alla commissione tributaria provinciale, ai sensi dell'art. 59, lett. b), del D.lgs. n. 546 del 1992, la decisione che abbia dichiarato il ricorso inammissibile d'ufficio, in ragione dell'assenza di prova della data di notificazione dell'atto tributario impugnato. La mancata preventiva segnalazione della questione determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie.

*Riferimenti normativi:* art. 101, comma 2, c.p.c., art. 59, lett. b), del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, sentenza n. 11928 del 13 luglio 2012

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **08-0S-00\_CtrCZ1937-01-2020\_ND-ND**

TITOLO        **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE        **DECADENZA E PRESCRIZIONE**  
CODICE        **07-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 1930 del 2 settembre 2020**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Notificazione a mezzo del servizio postale – termine di prescrizione: momento di ricevimento del plico raccomandato – termine di decadenza: momento di spedizione del plico raccomandato**

L'agente per la riscossione Equitalia Sud s.p.a., quale derivazione di Equitalia E.Tr. s.p.a., società interamente partecipata dalla concessionaria Equitalia s.p.a. (già Riscossione s.p.a.), è titolato ad operare in forza del disposto dell'art. 3, commi 4 e 7, del d.l. n. 203 del 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 248 del 2005, secondo cui "Riscossione s.p.a. effettua l'attività di riscossione mediante ruolo anche attraverso altre società per azioni partecipate".

*Riferimenti normativi:* art. 3, commi 4 e 7, del d.l. n. 203 del 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 248 del 2005

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **07-0G-00\_CtrCZ1930-01-2020\_ ND-ND**